

ISTITUTO COMPRENSIVO ATRI
Ad Indirizzo Musicale
Viale Umberto I n.3 - 64032 Atri (TE)
Tel.085-87265 – C.F. 90015850671 – C.U. UFDDOC
www.icatri.edu.it - teic834002@istruzione.it - teic834002@pec.istruzione.it

Atri, 02-02-2024

Al personale docente

Ai docenti coordinatori di classe

Al personale ATA

Ai genitori tramite Bacheche RE

Al DSGA

All'Ufficio di Segreteria

Al Sito

ALBO ON LINE

Atti

OGGETTO: Decreto legge 123/23 coordinato con la legge di conversione 159/23, articolo 12 Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”, art.12. “Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell’obbligo di istruzione”

La Legge in oggetto ha sostituito l’art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici, ai fini **della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.**

Le Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST), individui i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisca senza ritardo il Responsabile dell’adempimento dell’obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge (art.12, comma1).

Il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge. In ogni caso costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto di monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Si invitano, pertanto, i genitori a controllare le assenze dei propri figli a giustificare senza indugio. I docenti coordinatori di classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sarà data immediata comunicazione al Dirigente Scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nadia Graziani
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93*

TEIC834002 - A8CEFDE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001040 - 02/02/2024 - I.1 - U